



REGOLAMENTO DI ATENEIO PER I SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA

(emanato con d.r. n. 282 del 29 giugno 2026)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i servizi in favore di studentesse e studenti dell'Università con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (d'ora in poi DSA), quali indicati al successivo articolo 5. I servizi per la disabilità/DSA hanno l'obiettivo di assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio, favorire lo sviluppo di processi di *empowerment* e l'inclusione nel contesto universitario.
2. Il Servizio per la disabilità/DSA di Ateneo (SDDA) raccoglie e valuta le richieste delle studentesse e degli studenti, organizzando servizi ispirati a principi di accoglienza, rispetto, partecipazione, autonomia, libertà, inclusione e monitorando gli interventi in loro favore. Il SDDA programma attività e pratiche inclusive rivolte a tutta la comunità universitaria, anche in dialogo con la cittadinanza.
3. Il SDDA svolge altresì funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle docenti e dei docenti, promuove attività di formazione sui temi dell'inclusione e dell'accessibilità e contribuisce al monitoraggio della qualità dei servizi erogati.

Art. 2 Principi

1. L'Università, ai fini del presente regolamento, si ispira ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, al modello bio-psico-sociale dell'ICF dell'OMS del 22 maggio 2001 e alle Linee guida approvate dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD) il 25 settembre 2024, promuovendo un ambiente accademico inclusivo, accessibile e orientato all'*Universal Design for Learning*.
2. L'Università garantisce il progressivo miglioramento dell'accessibilità degli ambienti fisici, digitali e dei servizi, attraverso interventi di mappatura delle barriere e il coordinamento con le strutture competenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. L'Università promuove l'adozione di pratiche di didattica inclusiva, ispirate ai principi dell'*Universal Design for Learning*, favorendo l'utilizzo di metodologie didattiche flessibili, la diversificazione dei canali comunicativi e la predisposizione di materiali accessibili, al fine di garantire la piena partecipazione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti.

Art. 3

Organizzazione del servizio

1. Il SDDA di cui all'articolo 1 comma 2 è composto dai seguenti soggetti:

- a) la Prorettrice o il Prorettore al *welfare*;
- b) la delegata o il delegato della Rettrice o del Rettore alla disabilità;
- c) le docenti o i docenti referenti per la disabilità dei Dipartimenti;
- d) il personale tecnico amministrativo facente capo ai competenti uffici centrali e dipartimentali della didattica.

2. Il SDDA si avvale altresì della collaborazione di studentesse e studenti part-time, studentesse e studenti senior tutor, borsiste e borsisti, stagisti, tirocinanti e volontari ad altro titolo reclutati attraverso specifici progetti o protocolli di intesa o con collaborazioni con enti e associazioni, tutor specializzati, tutor didattico-inclusivi e soggetti esterni in possesso di adeguata e comprovata specializzazione.

Art. 4

Destinatari del servizio

1. Sono destinatari del servizio le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti a un corso di studio dell'offerta formativa dell'Università, nonché le candidate e i candidati che partecipino alle prove di accesso o ammissione ai corsi di studio e che partecipino agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni curati dall'Ateneo, in possesso di una delle seguenti certificazioni in corso di validità:

- a) certificazione di invalidità¹;
- b) certificazione di disabilità²;
- c) certificazione diagnostica DSA³.

2. Il servizio si rivolge inoltre alle studentesse e agli studenti internazionali con disabilità e DSA iscritti a programmi di mobilità internazionale svolti presso l'Università.

3. Possono usufruire del servizio anche studentesse e studenti iscritti all'Università con:

- a) Bisogni Educativi Speciali (BES)⁴, opportunamente documentati;
- b) condizioni mediche di invalidità temporanea, opportunamente documentate.

4. Le studentesse e gli studenti iscritti a un secondo corso di studio di pari livello rispetto a quello già conseguito possono usufruire dei servizi solo in presenza di adeguate risorse umane e finanziarie.

¹ legge 30 marzo 1971 n. 118.

² legge 5 febbraio 1992 n. 104.

³ legge 8 ottobre 2010 n. 170.

⁴ Direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012 e Linee guida CNUDD del 25 settembre 2024.

Art. 5

Tipologia dei servizi erogati

1. L'Università mette a disposizione, anche alternativamente, i seguenti servizi:

- a) orientamento alla scelta del percorso di studio e professionale: il servizio consiste in attività di orientamento alla scelta universitaria e professionale;
- b) prendi appunti: il servizio consiste nell'affiancamento in aula o a distanza delle studentesse e degli studenti e nel supporto alla trascrizione degli appunti;
- c) accompagnamento: su richiesta, può prevedere la funzione di accompagnamento a piedi o con mezzi pubblici urbani, all'interno delle sedi universitarie e, al di fuori di esse, limitatamente al Comune di Macerata. Di norma il servizio si avvale a tal fine di studentesse e studenti part-time o di tutor didattico-inclusivi. In casi di particolare gravità motoria si può prevedere l'accompagnamento con mezzi attrezzati dal domicilio della studentessa o dello studente, all'interno del Comune di Macerata, alle sedi universitarie;
- d) tutorato specializzato: il servizio consiste in un'attività di supporto metodologico allo studio svolto da tutor specializzati appositamente selezionati e formati, con competenze specifiche;
- e) tutorato alla pari: il servizio consiste in un supporto allo studio di tipo disciplinare svolto da studentesse e da studenti appositamente formati (allieve e allievi della Scuola di Studi Superiori G. Leopardi, senior tutor, tirocinanti, volontarie e volontari del servizio civile ed eventuali risorse esterne del settore);
- f) interpretariato LIS: il servizio consiste nella selezione di soggetti qualificati esterni in lingua dei segni italiana, individuati con la collaborazione di enti accreditati, per eventi di Ateneo, al fine di permettere la proficua partecipazione da parte di studentesse e studenti sordi;
- g) attrezzature tecniche e informatiche: il servizio consiste nella possibilità di richiedere in comodato d'uso gratuito al servizio attrezzature tecniche e ausili didattici specifici da utilizzare durante il corso di studio. La studentessa o lo studente ha la responsabilità di conservare e di restituire le attrezzature ricevute nelle stesse condizioni di funzionalità che esse avevano all'atto della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso della stessa. L'Università offre la possibilità di utilizzare postazioni attrezzate con software specifici, dislocate in punti strategici e fruibili da tutta la comunità studentesca;
- h) consulenza orientativa *in itinere* e in uscita: il servizio consiste in colloqui e attività di orientamento in itinere e in uscita con personale specializzato appositamente formato;
- i) mobilità internazionale: il servizio consiste nel coordinamento con la struttura preposta per la partecipazione delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA alla mobilità internazionale;
- j) rete territoriale: il servizio consiste nella collaborazione con le istituzioni presenti nel territorio per facilitare l'inserimento delle studentesse e degli studenti nel contesto universitario e cittadino, in particolare con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERDIS), gli enti pubblici e privati del settore, le cooperative e associazioni di volontariato;
- k) counseling psicologico: il servizio consiste nella fruizione, su richiesta, di incontri con esperti per la promozione del benessere e della salute; le studentesse e gli studenti con disabilità e DSA beneficiano di tale servizio in via prioritaria rispetto ad altri utenti.



2. Oltre ai servizi elencati e specificati al comma 1, l'Università garantisce l'erogazione del servizio di mediazione didattica, ove si rendano necessarie adeguate forme di valutazione personalizzata; la modalità personalizzata è concordata con la docente o il docente titolare dell'insegnamento, sentiti ove occorra la Presidente o il Presidente del corso di studio e la docente o il docente referente per la disabilità del Dipartimento interessato.
3. La modalità personalizzata può consistere nel ricorso, in relazione alle singole esigenze, a strumenti compensativi e misure dispensative, così come meglio individuate e descritte nell'articolo 6.
4. Il servizio di mediazione ad opera delle tutor e dei tutor specializzati e delle operatrici o degli operatori del servizio può essere erogato anche per facilitare la messa in contatto e lo svolgimento del rapporto tra l'interessata o l'interessato e le strutture didattiche e amministrative dell'Università, in funzione dell'accesso ai servizi didattici e alle procedure amministrative che si rendono necessarie.
5. Qualora la richiesta del servizio di mediazione riguardi le prove di profitto, la stessa deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'appello di esame.
6. Il Servizio promuove l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oltre a tecnologie assistive (TA) avanzate e strumenti digitali per l'accesso ai contenuti didattici, inclusi sistemi di supporto basati su tecnologie innovative e soluzioni per l'accessibilità digitale.

Art. 6

Misure per le studentesse e gli studenti con disabilità e con DSA

1. Nei casi di studentesse e di studenti con disabilità e DSA è previsto l'utilizzo di specifici strumenti compensativi e misure dispensative; i predetti strumenti e le predette misure sono concordati con la docente o il docente titolare dell'insegnamento e, qualora necessario, con la Presidente o il Presidente del corso di laurea e la delegata o il delegato per la disabilità del Dipartimento, nel rispetto degli obiettivi formativi del corso. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono adottati secondo un approccio individualizzato e flessibile e, ove possibile, integrati da strategie di didattica inclusiva rivolte all'intera comunità studentesca.
2. Sono considerate misure dispensative, tra le altre:
 - a) l'impiego di verifiche orali piuttosto che scritte e viceversa, tenendo conto anche del profilo di funzionamento;
 - b) il ricorso a un tempo supplementare per le prove scritte o la riduzione quantitativa e non qualitativa, nel caso non sia possibile concedere tempo aggiuntivo;
 - c) la valutazione dei contenuti piuttosto che della forma e dell'ortografia.
3. Sono considerati strumenti compensativi, tra gli altri:
 - a) la registrazione delle lezioni;
 - b) l'utilizzazione di testi in formato digitale;
 - c) l'impiego di pc con correttore ortografico e programmi di sintesi vocale;
 - d) l'adozione di ulteriori strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame;
 - e) l'utilizzazione di mappe concettuali o mentali e di schemi;



f) la fornitura di testi, slides, dispense e materiale didattico in formato .pdf (leggibile dai software di sintesi vocale).

4. Le strutture didattiche competenti possono attivare ulteriori servizi volti a facilitare l'apprendimento delle studentesse e degli studenti con DSA (quali, a titolo di esempio, l'organizzazione di percorsi di metodi di studio, lezioni ed esercizi *online* tramite l'utilizzo della piattaforma *e-learning* di Ateneo, l'avvio di forme di consulenza per l'organizzazione delle attività di studio, l'utilizzo di tutor specializzati).

5. Le docenti e i docenti, in collaborazione con il SDDA, individuano le soluzioni didattiche più idonee, nel rispetto degli obiettivi formativi, contribuendo attivamente alla realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo.

6. Le verifiche di profitto, nonché l'esame finale, sono svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio. Deroghe puntuali all'obbligatorietà richiamata nel primo periodo possono essere consentite a studentesse e studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 7/1999⁵. La richiesta, corredata da certificazione specialistica di riferimento in relazione alla problematica clinica, è inviata al competente ufficio e sottoposta a un'apposita Commissione, nominata dal Rettore, che, in caso di accoglimento della richiesta, stabilisce anche il periodo di validità di tale autorizzazione.

Art. 7

Modalità di richiesta dei servizi

1. Tutti i servizi oggetto del presente regolamento sono richiesti annualmente dalle studentesse e dagli studenti con disabilità e DSA che intendono usufruirne nell'anno accademico di riferimento.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono pervenire dalla data di apertura delle iscrizioni e immatricolazioni e nel rispetto dei termini indicati nel sito web istituzionale dell'Università, alla pagina dedicata al SDDA.

3. La richiesta di servizi è rinnovata ogni anno accademico, nel rispetto del termine indicato al comma 2.

4. Il Servizio può valutare richieste pervenute oltre il termine indicato al comma 2, adottando, ove possibile, soluzioni tempestive e flessibili in relazione alle esigenze.

5. La studentessa o lo studente con disabilità e DSA che usufruisce dei servizi di cui agli articoli 5 e 6, nel caso in cui non intenda più avvalersi del servizio richiesto, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al SDDA.

⁵ articolo 5 del Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024.

Art. 8

Monitoraggio qualità dei servizi

1. Il Servizio promuove il monitoraggio continuo della qualità degli interventi attraverso la raccolta di *feedback*, l'analisi degli esiti e l'adozione di azioni di miglioramento, in coerenza con gli indirizzi nazionali in materia di inclusione.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è aggiornato in coerenza con le Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD) e con la normativa nazionale ed europea vigente in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia, lo Statuto e i regolamenti dell'Università.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Università; esso sostituisce e abroga il Regolamento di Ateneo per il servizio disabilità e DSA, emanato con decreto del Rettore n. 132 del 15 febbraio 2013 e successivamente modificato con decreto del Rettore n. 415 del 19 ottobre 2015 e con decreto del Rettore n. 473 del 27 ottobre 2023.